

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 186 def. - SYN 239

Bruxelles, 4 giugno 1991

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante una modifica della direttiva 76/769/CEE  
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,  
regolamentari ed amministrative degli Stati membri  
relative alle restrizioni  
in materia di immissione sul mercato e di impiego  
di talune sostanze e preparati pericolosi

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 149,  
paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

### Motivazione

Il 17 aprile 1991, il Parlamento europeo ha modificato la posizione comune adottata dal Consiglio il 5 febbraio 1991 in merito alla proposta summenzionata.

In virtù dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE, la Commissione ha riesaminato la sua proposta ed ha deciso di:

- accogliere l'emendamento n. 3 (prima parte)
- non accogliere gli emendamenti nn. 1 e 3 (seconda parte), ripresi in allegato.

A parere della Commissione:

- l'emendamento n. 1 concernente la sesta relazione di Lussemburgo è un considerando fuori luogo nella siffatta proposta;
- l'emendamento n. 3 (2a parte) relativo ai programmi di eliminazione dell'Ugilec 141 non è necessario in quanto esiste già una proposta di direttiva del Consiglio al riguardo.

La presente proposta tiene conto della modifica auspicata dal Parlamento europeo che la Commissione ha potuto accogliere.

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante una modifica della direttiva 76/769/CEE  
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,  
regolamentari ed amministrative degli Stati membri  
relative alle restrizioni  
in materia di immissione sul mercato e di impiego  
di talune sostanze e preparati pericolosi

L'articolo 1, punto 25, colonna destra, punto 1) è modificato come segue:

"agli impianti o macchinari già in servizio da 3 anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva, fino a quando l'impianto o il macchinario sia eliminato o fino al termine della durata di vita, con il limite estremo di 8 anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva per i macchinari utilizzati nel settore minerario e 15 anni per i trasformatori".

## ALLEGATO

(Emendamenti non accolti dalla Commissione)

Emendamento n. 1 che introduce un nuovo considerando 9 bis così formulato:

"considerando che i prodotti sostitutivi da utilizzare quali fluidi idraulici nell'industria mineraria, conformi a tutte le prescrizioni contenute nella stessa relazione di Lussemburgo in materia di requisiti e prove dei fluidi idraulici difficilmente infiammabili utilizzati per la trasmissione e la distribuzione idrostatica e idrocinetica dell'energia nelle miniere, risultati idonei in particolare al test di infiammabilità e a quello del gas distillato a bassa temperatura, non sono disponibili in tutti gli Stati membri a causa della diversa interpretazione data a livello nazionale della relazione di Lussemburgo; che la soluzione risiede in tali casi in una trasformazione della tecnologia applicata, che richiede per motivi di carattere economico e tecnico determinate carenze ovvero regolamenti speciali; che in vista dell'intento di tutelare l'ambiente da una parte e di garantire la sicurezza dei lavoratori del sottosuolo dall'altra, sarebbe opportuno apportare alla relazione di Lussemburgo una modifica volta a permettere in tutti gli Stati membri il ricorso ai fluidi sostitutivi attualmente in fase di sperimentazione (per es.: le sostanze a base di poliglicoli per l'utilizzo quali fluidi idraulici);"

Posizione della Commissione:

Come nuovo considerando, questo emendamento è fuori luogo in questa proposta che ha unicamente l'obiettivo di limitare l'immissione sul mercato di queste tre sostanze. Una disposizione di questo tipo rientra maggiormente nel campo della protezione sul luogo di lavoro.

Emendamento n. 3 (seconda parte): completa l'articolo 1, punto 25, colonna di destra, punto 1) con il seguente testo:

"è necessario prevedere adeguati programmi per la loro eliminazione"

#### Posizione della Commissione

Malgrado non vi siano divergenze di fondo con il Parlamento per quanto riguarda l'elaborazione di programmi di eliminazione dell'Ugilec 141, la Commissione non può accogliere questo emendamento nella presente direttiva la quale ha unicamente l'obiettivo di vietare l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza. Esiste già inoltre una proposta di direttiva del Consiglio sullo stesso argomento (COM(88)559 del 18.10.1988).



ISSN 0254-1505

COM(91) 186 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**06**

**N. di catalogo : CB-CO-91-214-IT-C**  
**ISBN 92-77-72416-1**

**PREZZO DI VENDITA**

**fino a 30 pagine: 3,50 ECU**

**ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU**

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee**

**L-2985 Lussemburgo**